

TITOLO VI: FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E DI COLLABORAZIONE

ART.52

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

ART.53

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi privi di rilevanza economica che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno l'affidamento ad una istituzione o ad una un'azienda speciale.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART.54

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali.

2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati secondo le modalità previste dalla Legge. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono revocati nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli indirizzi di nomina. La revoca avviene su proposta motivata del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sindaco, con le modalità previste dal regolamento interno.

7. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dal regolamento interno. Il regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme di verifica autonome della gestione e certificazione di bilancio.

ART.55

ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.

2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è fissato nel regolamento.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati secondo le modalità previste dalla Legge. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali o di altre istituzioni comunali.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono revocati nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono stati definiti gli indirizzi di nomina. La revoca avviene su proposta motivata del Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori.

5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato su proposta del Sindaco dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento interno.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e del regolamento. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART.56

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

2. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

4. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART.57

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART.58

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi delle forme e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART.59

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, la stipula di apposite convenzioni con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici o con privati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

ART.60

CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, con la partecipazione eventuale di altri Enti, a ciò interessati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

1.a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

1.b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Lo statuto del Consorzio definirà durata e composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, i requisiti per le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca dei loro membri, nonché le modalità di elezione o di nomina del Presidente.

4. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

5. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, un Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

ART.61

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso nel rispetto delle norme vigenti il consenso delle Amministrazioni interessate.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza nella realizzazione delle opere, degli interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione della Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi di programma, le disposizioni stabilite dalla legge.